

STUDIO LEGALE
PADOVAN

LE NORME SANZIONATORIE CONTRO LA RUSSIA PER LE IMPRESE CHE NON LAVORANO CON LA RUSSIA

Avv. Marco Padovan

Avv. Marco Zinzani

Avv. Nicolò Cusimano

6 novembre 2024

Le sanzioni russe (e bielorusse) riguardano tutti


- Dal febbraio 2022 il mondo è conclamatamente diviso
- Le scelte di campo sono chiare, lo scontro è globale
- L'alleanza «occidentale» non vuole perdere
- L'«*economic weapon*» deve funzionare
- Non c'è spazio per l'elusione
- Inevitabile extraterritorialità e allargamento orizzontale dei divieti
 - Almeno 20 norme che riguardano soggetti che non lavorano con la Russia solo nel Reg. 833/2014
 - Extraterritorialità pattizia e «merceologica»
 - Rischio elusione «all'insaputa» (normativa USA e red flags UE e USA)

Sanzioni economiche UE contro la Russia – Stato dell'arte

- **Soggettive**
 - ❑ **Persone fisiche e giuridiche designate**
 - ❑ *Shadow listing* (proprietà/ controllo)
- **Bancarie/ finanziarie**
 - ❑ **Banche congelate** e/o escluse dai mercati dei capitali e finanziamenti
 - ❑ Banche escluse da SWIFT
 - ❑ Divieto di assistenza finanziaria e finanziamenti
 - ❑ Divieto di assicurazione/riassicurazione
 - ❑ Depositi privati russi
 - ❑ Limitazioni attività depositari centrali
 - ❑ Restrizioni al trading titoli con russi
- **Prodotti nel settore dell'energia**
 - ❑ **Price cap** al petrolio
 - ❑ Restrizioni al **trasporto di petrolio** e prodotti derivati
 - ❑ Limitazioni alla **circolazione di petrolio** importato da Paesi UE in ragione di deroghe
- **Restrizioni per territori occupati (Donbass, Crimea, Kherson e Zaporizhzhia)**
 - ❑ Blocco import/restrizioni export. Restrizioni investimenti
- **Merceologiche/ trasporti**
 - ❑ **Restrizioni all'import/export**
 - ❑ **Restrizioni al transito**
 - ❑ Restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica, altri servizi e cessione di proprietà industriale o segreti commerciali
 - ❑ Divieti di ingresso in UE per trasportatori/navi russe
- **'Atipiche'**
 - ❑ Divieto di accesso ad appalti pubblici
 - ❑ Divieto di diffusione di contenuti provenienti da fonte ristretta
 - ❑ Divieto di **prestazione di servizi professionali**
 - ❑ Divieto di **rivestire determinate cariche**
- **Misure in risposta alla repressione interna in Russia**
- **Prelievo straordinario attivi congelati** (situazione specifica dei depositari centrali di titoli)

Un mondo diviso

- ❑ In **giallo**: Paesi GECC
- ❑ In **blu**: altri Paesi sanzionanti (candidati UE e/o con «prospettiva europea»)



Contrasto ai paesi «*unlikeminded*»: aumento del rischio di elusione

In conseguenza di ciò, l'Unione europea ha introdotto, a lato del generale divieto dell'elusione, numerose disposizioni di dettaglio a chiudere «loopholes» così creando una ragnatela di obblighi per tutti gli operatori, a prescindere dalla loro esposizione al mercato russo

Tale pratica è stata adottata da parte dell'Unione europea per quanto concerne le sanzioni sia verso la Russia (Reg. (UE) 833/2014) sia verso la Bielorussia (Reg. (CE) 765/2006).

Quanto detto in relazione alla Russia sarà valido anche per la Bielorussia.

Monitoraggio e Enforcement


Forte innalzamento dell'attenzione da parte delle istituzioni europee e nazionali nei confronti delle operazioni cosiddette «elusive» delle sanzioni economiche contro la Russia.

Tale interesse ha dato luogo all'attivazione di molteplici attività di enforcement «multilivello».

- ❑ **Istituzione di uno Special Envoy** per l'esecuzione delle sanzioni (verifica elusione, screening esportazioni UE/importazioni russe e canali informativi con paesi terzi coinvolti in triangolazioni).
- ❑ Intensificazione dell'attività di **monitoraggio e controlli** da parte delle dogane (vedasi il caso ADM Friuli-Venezia Giulia).
- ❑ Intensificazione dell'attività di **controllo da parte dell'autorità nazionale competente**, attraverso un contatto diretto con le imprese interessate da attività di esportazione «attenzionate» segnalate anche dalla CE.
- ❑ Utilizzo della *catch-all* e di **liste nazionali di controlli**

EU appoints David O'Sullivan as International Special Envoy for the Implementation of EU Sanctions

David O'Sullivan, a former Secretary-General of the European Commission and senior EU diplomat, has been appointed as EU Sanctions Envoy and will formally take up this role in the second half of January.



Divieti di elusione e di effettuazione di operazioni indirette

Clausola antielusiva generale: art. 12 Reg. 833/2014

L'art. 12 del Regolamento (UE) n. 833/2014 è la norma antielusiva «generale»

«è vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità».

Corte di Giustizia dell'Unione Europea *Afrasiabi et al.*, (C-72/11)

Condotta non espressamente soggetta a un divieto da parte della normativa sanzionatoria, ma il cui obiettivo o risultato sia quello di eludere i divieti sanzionatori.

Responsabilità per l'attività delle controllate extra-UE: l'art. 8 bis

L'art. 8 bis del Reg. (UE) 833/2014 prevede che le entità UE si «**adoperano al massimo**» affinché qualsiasi **persona giuridica, entità o organismo di loro proprietà e/o sotto il loro controllo** stabilita al di fuori dell'Unione (quindi anche in Russia) «**non prenda parte ad attività che compromettono**» le misure restrittive di cui al Reg. 833/2014.

- Considerando 27 e 28: se gli operatori UE esercitano una influenza determinante su un'entità extra UE, dovrebbero usarla per far sì che quest'ultima non comprometta le sanzioni UE contro la Russia. L'influenza determinante deriva da:
 - **proprietà**: detenzione almeno del 50% delle quote dell'entità extra UE; e/o
 - **controllo**: indici di cui alle Migliori Pratiche del Consiglio (es. nomina membri CdA).
- Che cosa si intende per «**adoperarsi al massimo**» e per «**attività che compromettono**» le misure restrittive di cui al Reg. 833/2014?

Clausola «No-Russia»: articolo 12 *octies*

Articolo 12 *octies* del Reg. 833/2014 (e art. 8 *octies* del Reg. (CE) 765/2006 per la Bielorussia):

- All'atto della **vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo** (ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII) di determinati beni o tecnologie, l'esportatore **vieta per contratto la riesportazione in Russia e per un uso in Russia (e Bielorussia).**
- l'accordo con la controparte del paese terzo deve prevedere **rimedi adeguati in caso di violazione dell'obbligo contrattuale di cui sopra**
- nel caso in cui la **controparte di un paese terzo violi** siffatti obblighi contrattuali, gli **esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro** in cui risiedono o sono stabiliti, non appena vengono a conoscenza della violazione.

Clausola «No-Russia»: articolo 12 *octies*

➤ Categorie merceologiche interessate:

- beni **allegato XI** → beni settore aeronautico es. motori a pistone alternativo o rotativo, turboreattori, sensori;
- beni **allegato XX** → carboturbi e additivi per carburanti;
- armi da fuoco e munizioni;
- prodotti comuni ad alta priorità → Allegato XL del Reg. 833/2014 (es. circuiti elettronici integrati e loro componenti, convertitori statici, transistor)

Clausola «No-Russia»: articolo 12 *octies bis* e diritti di proprietà intellettuale relativi a beni Allegato XL

A decorrere dal 26 dicembre 2024

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi vietano per contratto alle controparti di paesi terzi, all'atto della vendita, della concessione in licenza o di qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali in relazione ai prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento di utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o altre informazioni in relazione ai prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del presente regolamento che sono destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, diretti o indiretti, in Russia o a un uso in Russia.

Prodotti comuni ad alta priorità: dovuta diligenza e procedure di controllo

Art. 12 octies ter: a decorrere dal 26 dicembre 2024, gli operatori UE che esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL, a prescindere dal fatto che mantengano una presenza in Russia, devono:

- ❑ adottare **misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia** di tali beni o tecnologie, provvedendo affinché tali valutazioni siano documentate e aggiornate;
- ❑ attuare **politiche, controlli e procedure** appropriati per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni; e
- ❑ provvedere a che le **persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo** che vendono, esportano, forniscono e/o trasferiscono i prodotti di cui all'allegato XL del Reg. 833/2014 **adottino i medesimi presidi di controllo** citati *supra*.

Rischio sanzionatorio USA per le imprese unionali

Designazioni OFAC extraterritoriali del 23 agosto 2024: focus su triangolazioni cinesi

Technopole Procurement Network

Idronaut S.R.L. (Idronaut) is one of Technopole's foreign partners and facilitates the procurement and sale of equipment, on behalf of Technopole and other Russian military end users, including the Shirshov Institute. **Flavio Graziottin** (Graziottin) owns Idronaut and has worked to circumvent U.S. and European Union sanctions through Idronaut to acquire equipment for Technopole.

on behalf of, directly or indirectly, Technopole. Idronaut was designated pursuant to E.O.14024 for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, technological or other support for, or goods or services in support of, Technopole and the Shirshov Institute. Graziottin was designated pursuant to E.O. 14024 for having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, Technopole.

Ammunition Procurement Network

Italian national **Giulio Sfoglietti** (Sfoglietti) has been involved in a procurement network involving a Türkiye facilitator to purchase more than \$150 million worth of military equipment, ammunition, and ordnance for the Russian military from potential suppliers in Africa, Asia, the Caucasus, Central Asia, and Iran. Türkiye

Alikhanov Machine Tool Procurement

Italy-based machine tool manufacturer **Fagima Fresatrici SPA** (Fagima) has worked closely with U.S.-designated Russian procurement agent **Dmitrii Vladimirovich Alikhanov** (Alikhanov) to facilitate the shipment of Fagima-produced machines through various third-country intermediary companies for Russian defense end-users. Fagima's owner and CEO **Massimo Falchini** (Falchini) and Fagima marketing executive **Fulvio Salvadori** (Salvadori) have helped fulfill orders for Alikhanov's network and evade sanctions, including after Alikhanov's designation in June 2024.

Fagima, Falchini, and Salvadori were designated pursuant to E.O. 14024 for operating or having operated in the manufacturing sector of the Russian Federation economy.

Tutela della proprietà intellettuale e monitoraggio filiera

- Aumento dei controlli relativi ad operazioni di triangolazione che coinvolgono la Cina da parte dell'OFAC, ad esempio con riguardo ai **contratti di concessione in licenza di marchi aziendali**. È stato rilevato come l'OFAC assuma tali informazioni quali elementi sintomatici di un possibile coinvolgimento del soggetto unionale (o quantomeno di consapevolezza) in operazioni di triangolazione con soggetti sanzionati poste in essere da operatori licenziatari del loro marchio.

- Necessario che le imprese unionali, **nell'operare con paesi terzi che non siano la Russia**, conducano approfondite valutazioni di due diligence soggettiva anche sotto il **profilo delle sanzioni statunitensi**, al fine di evitare il coinvolgimento in operazioni con soggetti sanzionati OFAC.



The image shows the OFAC Sanctions List Search interface. At the top left is the OFAC logo (Office of Foreign Assets Control) with a world map background. To the right is the title "Sanctions List Search". Below the title is a detailed disclaimer paragraph explaining the search tool's purpose and limitations. Underneath the disclaimer are four links: "Download the SDN List", "Sanctions List Search: Rules for use", "Visit The OFAC Website", and "Download the Consolidated Non-SDN List". At the bottom right of these links is a "Program Code Key" link. The main part of the interface is a "Lookup" form with the following fields:

- Type: All (dropdown)
- Name: [text input]
- ID # / Digital Currency Address: [text input]
- Program: All (dropdown menu with options: 561-Related, BALKANS, BALKANS-EO14033)
- Address: [text input]
- City: [text input]
- State/Province*: [text input]
- Country: All (dropdown)
- List: All (dropdown)

Restrizioni soggettive senza frontiere

Sanzioni soggettive (I): il Regolamento (UE) 269/2014 e i soggetti designati

Asset freeze e divieto di messa a disposizione (diretta e indiretta):

- Regolamento (UE) 269/2014 = include le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che, a vario titolo (**anche agevolando le violazioni del divieto di elusione**, art. 3, par. 1, let. h), partecipano negli sforzi bellici ed espansionistici verso l'Ucraina o ne traggono vantaggi economici;
- Regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia (cosiddetti «**hybrid threats**»).
- Regolamento (UE) 2024/1485 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia, volto a sanzionare le condotte di repressione interna alla Russia.

Tali elenchi includono e/o potranno includere anche persone fisiche e giuridiche non russe e può riguardare chiunque. Anche le imprese che non operano direttamente con la Russia devono esserne a conoscenza.



Sanzioni soggettive (II): il Regolamento (UE) 833/2014 e i soggetti designati

Il Regolamento (UE) n. 833/2014, seppur dedicato principalmente alle restrizioni di carattere merceologico, contiene molteplici divieti relativi all'effettuazione di operazioni ristrette con soggetti designati. Si notino, a titolo esemplificativo:

- **Art. 5 bis bis:** divieto di effettuare operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui **all'allegato XIX**, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX (es. UNITED AIRCRAFT CORPORATION, URALVAGONZAVOD, ROSNEFT GAZPROM NEFT ecc.); oppure c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
- **Art. 5 bis ter:** divieto di effettuare operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui **all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c)**, che ha proposto un'azione dinanzi a un giudice russo nei confronti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 13, lettera c) o d), al fine di ottenere un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria a norma dell'articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 269/2014, di cui all'allegato XLIII (allegato attualmente vuoto).

Sanzioni soggettive (III): il Regolamento (UE) 833/2014 e i soggetti designati

- **Art. 5 bis quater:** è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, **elencati nell'allegato XLIV**.

Nell'allegato XLIV figurano le persone giuridiche, **le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l'SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo e che, attraverso tale uso, i) aumentano la resilienza finanziaria della Russia e ii) sostengono l'elusione dei divieti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 269/2014.**

- **Art. 5 bis quinquies:** È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con **una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione**, che sono enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività coinvolti in operazioni che agevolano, direttamente o indirettamente, l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso, beni o tecnologie elencati negli allegati VII, XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del presente regolamento e armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, che figurano nell'elenco di cui all'allegato XLV del presente regolamento.

Divieto di aggiudicazione di appalti pubblici, sub-appalti e forniture

- **L'art. 5 *duodecies*** del Reg. 833/2014 prevede il divieto di aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici a o con:
- un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
 - una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui al punto precedente;
 - una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui ai due punti precedenti.

A tali fattispecie si aggiunge il divieto per subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, se rappresentano oltre il 10% del valore del contratto.

Divieto di diffusione di alcune tipologie di contenuti

L'art. 2 septies del Reg. 833/2014 prevede che sia vietato: «agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XV.»

Ad oggi, risultano incluse all'interno dell'Allegato XV le seguenti entità: RT — Russia Today English; RT — Russia Today UK; RT — Russia Today Germany; RT — Russia Today France; RT — Russia Today Spanish; SputnikRossiya RTR / RTR Planeta; Rossiya 24 / Russia 24; TV Centre International; NTV/NTV Mir; Rossiya 1; REN TV; Pervyi Kanal; RT Arabic; Sputnik Arabic; RT Balkan; Oriental Review; Tsargrad; New Eastern Outlook; Katehon; Voice of Europe; RIA Novosti; Izvestija; Rossiiskaja Gazeta.

Divieto di fornire servizi a trust aventi beneficiari russi

L'art. 5 *quaterdecies* del Reg. 833/2014 prevede il divieto di registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario:

- cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
- persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;
- persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui ai punti precedenti;
- persone giuridiche, entità od organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui ai punti precedenti
- una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti precedenti.

È inoltre vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (*nominee shareholder*), amministratore, segretario generale (*secretary*) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine.

Divieti relativi a prodotti originari o provenienti

Divieti di importazione (non solo provenienza, ma anche origine)

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti siderurgici	Allegato XVII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali.
Beni atti a generare introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.	Allegato XXI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Petrolio greggio o prodotti petroliferi	Allegato XXV Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Oro	Allegato XXVI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Diamanti e prodotti che li contengono	Allegato XXXVIII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».

Divieti concernenti i prodotti siderurgici provenienti da paesi terzi

L'art. 3 *octies* del Reg. (UE) 833/2014 vieta di:

- Importare nell'unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici dell'Allegato XVII se sono originari della Russia o se sono stati esportati dalla Russia (il divieto segue il bene).
- acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII situati in Russia o originari della Russia;
- trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;
- importare o acquistare direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che **sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII.**

È previsto inoltre il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui dei punti precedenti.

Divieti relativi alla fornitura di assistenza tecnica al commercio, intermediazione, trasporto verso paesi terzi di petroli

L'art. 3 *quindecies* del Reg. (UE) 833/2014 prevede il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione e al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.

L'articolo in esame vieta inoltre il commercio, l'intermediazione o il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 (**Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi**), a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 (**Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi**), a decorrere dal 5 febbraio 2023, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.

Tali divieti non si applicano, tra gli altri, nel caso in cui il prezzo di acquisto al barile (per i prodotti dell'Allegato XXV) non superi il prezzo fissato **nell'allegato XXVIII (cosiddetto «price cap»)**.

Restrizioni gas naturale liquefatto - GNL

- **Art. 3 novodecies** del Reg. (UE) 833/2014: è **vietato fornire servizi di ricarica** (*reloading*) nel territorio dell'UE ai fini delle operazioni di trasbordo di GNL di cui al codice NC 2711.11.00 originario della Russia o esportato dalla Russia, nonché fornire servizi connessi.
 - ❑ *Grandfathering*: il divieto non si applica **fino al 26 marzo 2025**, all'esecuzione di contratti conclusi prima del **25 giugno 2024**.
 - ❑ Deroga per il trasporto verso uno Stato membro UE se tale Stato ha confermato che il trasbordo è effettuato al fine di garantire il proprio **approvvigionamento energetico**.
- **Art. 3 unvicies** del Reg. (UE) 833/2014: vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni, tecnologie e servizi, nonché prestare servizi connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità in Russia, qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto quali terminali e impianti.
- **Art. 3 duovicies** del Reg. (UE) 833/2014: vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711.11.00, originario della Russia o esportato dalla Russia, attraverso terminali di gas naturale liquefatto dell'UE non connessi al sistema del gas naturale interconnesso, andando dunque a colpire l'importazione via nave di GNL.

Divieti relativi al settore dei trasporti

Divieto di transito di alcune tipologie di beni

Il Regolamento (UE) 833/2014 (e specularmente il Regolamento (CE) 765/2006) prevede specifici divieti in capo agli operatori economici concernenti il transito di determinati beni attraverso il territorio della Russia:

- **Art. 2 p. 1 bis:** divieto transito di beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, esportati dall'Unione.
- **Art. 2 bis p. 1 bis:** divieto di transito per i beni e tecnologie contenute nell'Allegato VII (materiali elettronici) esportati dall'Unione che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore difesa e sicurezza della Russia.
- **Art. 2 bis bis p. 1 bis:** divieto di transito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni contenute nell'Allegato I del Reg. (UE) n. 258/2012 e nell'Allegato XXXV del Reg. 833/2014.
- **Art. 3 quater p. 1 bis:** divieto di transito di beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'Allegato XI, e di carboturbi e additivi per carburanti, elencati nell'allegato XX, esportati dall'Unione.
- **Art. 3 duodecies p.1 bis:** divieto di transito di beni e tecnologie elencati nell'Allegato XXXVII (motori, pompe, filtri ecc.) esportati dall'Unione.

Divieti per il trasporto su strada

- **Art. 3 *terdecies***: tale articolo prevede il divieto **per qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia** di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito. Tale divieto si estende anche al trasporto di merci effettuato nel territorio dell'Unione da imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese.

Inoltre, la disposizione prevede due ulteriori specifici divieti:

- divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti nell'Unione, di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi, di diventare

un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito.

- è fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita nell'Unione dopo l'8 aprile 2022, di proprietà per il 25 % o oltre di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi, di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito.



Divieti per le navi battenti bandiera russa

Ai sensi dell'articolo 3 *sexies bis* è vietato l'accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione, tranne se l'accesso alla chiusa è volto all'uscita dal territorio dell'Unione:

- Alle navi registrate sotto la bandiera della Russia (par. 1);
- A qualsiasi nave certificata dal registro navale russo (par. 1 *bis*);
- Alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022 (par. 2).

In particolare, con l'eccezione del par. 1 *bis*, per nave si intende:

- una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali, incluse le
- riproduzioni di navi storiche;
- un panfilo, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibito al trasporto merci e che trasporta al massimo 12 passeggeri; oppure
- un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua quali definite nella direttiva 2013/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Divieti per le navi che trasportano petrolio

- ❑ **Art. 3 *sexies ter***: divieto di dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che effettuano **trasbordi da nave a nave**, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di cui all'articolo 3 *quaterdecies* e all'articolo 3 *quindecies*, relativi al divieto di importazione di petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui **all'allegato XXV**;
- ❑ **Art. 3 *sexies quater***: divieto di dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che manomettano, disattivino o altrimenti disabilitino illecitamente il sistema di identificazione automatica di bordo, in qualsiasi punto del viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, in violazione della regola SOLAS V/19, punto 2.4, quando trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui **all'allegato XXV**.
- **Eccezioni**: Tali divieti non si applicano nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare;
- **Deroghe**: le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell'Unione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari.

Le navi listate

Attraverso il 14° pacchetto l'Unione europea ha adottato per la prima volta delle misure riguardanti navi che contribuiscono alla guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina. Attualmente, le navi sanzionate sono 27 e sono listate all'interno dell'**Allegato XLII** del Reg. (UE) 833/2014.

Tali navi sono identificate attraverso il nome e il relativo numero IMO. Inoltre, per ciascuna di esse sono indicati la data e i motivi dell'inserimento nell'elenco.



L'attuale lista in Allegato XLII

Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
M/V Angara	9179842	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera a)	25/6/2024
M/V Maria	8517839	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera a)	25/6/2024
Saam FSU	9915090	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)	25/6/2024
Koryak FSU	9915105	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)	25/6/2024
Hana	9353113	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)	25/6/2024
Canis Power	9289520	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)	25/6/2024
Andromeda Star	9402471	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)	25/6/2024
NS Lotus	9339337	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)	25/6/2024
NS Spirit	9318553	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)	25/6/2024
NS Stream	9318541	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)	25/6/2024
SCF Arum	9333436	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)	25/6/2024
Lady R	9161003	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera a)	25/6/2024
Maia-1	9358010	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera a)	25/6/2024

L'attuale lista in Allegato XLII

Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
Audax	9763837	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)	25/6/2024
Pugnax	9763849	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)	25/6/2024
Hunter Star	9830769	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera c)	25/6/2024
Hebe	9259185	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)	25/6/2024
Enisey	9079169	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera d)	25/6/2024
Vela Rain	9331141	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)	25/6/2024
Ocean AMZ	9394935	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)	25/6/2024
Galian 2	9331153	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)	25/6/2024
Robon	9144782	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)	25/6/2024
Beks Aqua	9277735	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)	25/6/2024
Kemerovo	9312884	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)	25/6/2024
Krymsk	9270529	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera g)	25/6/2024
Krasnoyarsk	9312896	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera g)	25/6/2024
Kaliningrad	9341067	Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera g)	25/6/2024

Divieti concernenti gli aeromobili

L'art. 3 quinquies del Reg. (UE) 833/2014 prevede che: È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione. Il divieto di cui presente paragrafo si applica altresì a qualsiasi altro aeromobile utilizzato per un volo non di linea e per il quale una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russo sia in grado di stabilire di fatto il luogo o l'orario di decollo o atterraggio.

Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l'Unione, **effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, comunicano prima dell'esercizio, con almeno 48 ore di anticipo, tutte le informazioni** relative al volo alle autorità competenti dello Stato membro di partenza o di destinazione (p. 5).

In caso di rifiuto da parte dello stato che ha ricevuto la comunicazione, lo Stato Membro interessato informa immediatamente tutti gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione europea (p.6).

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO

Foro Buonaparte 54
milano@studiopadovan.com

ROMA

Via Sistina 23
roma@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

